

Rete dei Comitati per le Pari Opportunità delle Professioni Legali

STATUTO

Articolo 1

Finalità

1. Al fine di promuovere la posizione delle donne, di garantire loro condizioni professionali paritarie nell'ambito delle professioni legali e di superare gli aspetti critici che derivano dalla difficoltà di conciliare il ruolo di cura della famiglia con l'attività lavorativa, la formazione e l'aggiornamento professionale, la Rete dei CPO persegue, attraverso la cooperazione tra i membri, le seguenti finalità:

- a) l'individuazione e la promozione di modalità di svolgimento dell'attività lavorativa compatibili con le peculiari condizioni delle donne magistrato e avvocate, evitando assenze obbligate ed una perdita di professionalità, di opportunità e di progressione nella carriera;
- b) lo scambio di esperienze relative all'organizzazione del lavoro, quali la previsione di orari di lavoro compatibili con il ruolo materno e la predisposizione di adeguati servizi di supporto e assistenza alla donna;
- c) la valorizzazione del ruolo delle donne nella giustizia e la garanzia del loro accesso alle cariche nel quadro di un modello di giurisdizione non burocratico ma fondato su forti motivazioni ideali;
- d) la promozione di politiche comuni sia a livello nazionale che europeo, anche attraverso la presentazione alla Commissione Europea di progetti formativi e attuativi di politiche di genere nel mondo giudiziario e forense, coinvolgendo l'avvocatura e la magistratura, con la finalità di realizzare un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.

2. La Rete dei Comitati per le pari opportunità persegue esclusivamente obiettivi senza scopo di lucro.

Articolo 2

Attività

1. La Rete dei Comitati per le pari opportunità elabora un programma annuale delle attività volto al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1. Tali attività vengono finanziate sulla base di un accordo concluso tra i membri che fanno parte della Rete, nonché dei contributi eventuali da parte dall'Unione Europea o di altri soggetti.

2. Le forme della partecipazione alle attività della Rete da parte dei membri sono stabilite individualmente da ciascun membro nell'ambito del programma di attività di cui al comma 1.

Articolo 3

Membri

1. I CPO fondatori della Rete dei Comitati delle Pari Opportunità delle professioni legali sono elencati nell'allegato al presente Statuto.
2. La qualità di membro viene riconosciuta a tutti i Comitati Pari Opportunità delle professioni legali che aderiscono alla Rete.

Articolo 4

Organi della Rete

1. Gli organi della Rete sono l'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo, il Presidente e il Segretario Generale.

Articolo 5

L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i componenti dei CPO che aderiscono alla Rete. L'Assemblea generale è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi dei membri. Ad ogni CPO viene attribuito un voto.
2. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei CPO presenti le linee generali di intervento della Rete e approva il bilancio, il conto consuntivo e l'attività del Comitato Direttivo.
3. L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

Articolo 6

Il Comitato Direttivo

1. I componenti del Comitato Direttivo devono fare parte dei Comitati delle Pari Opportunità delle rispettive figure professionali legali e segnatamente:
 - magistratura ordinaria;
 - avvocatura, anche degli iscritti ad albi speciali;
 - avvocatura dello Stato;
 - magistratura contabile;
 - magistratura militare;
 - magistratura amministrativa
 - magistratura tributaria.
2. Il Comitato Direttivo ha durata quadriennale ed è costituito dai seguenti componenti:
 - 3 dell'ufficio di presidenza del CPO del CSM quali componenti di diritto;
 - 3 designati dal CPO del CSM;
 - 4 designati dal CPO del CNF;
 - 1 designato da ciascuno degli altri CPO aderenti alla Rete.
3. Ciascun CPO può nominare un supplente che sostituisce un proprio componente in caso di assenza. Il supplente può comunque partecipare alle riunioni del Comitato direttivo

senza diritto di voto.

4. Del Comitato Direttivo fa parte, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
5. Il Comitato Direttivo elegge con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Presidente della Rete scegliendolo al proprio interno e il Segretario Generale.
6. Il Comitato Direttivo propone le linee generali di intervento, il bilancio e il conto consuntivo ed assume ogni iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità della Rete. Presenta altresì una relazione annuale sulle attività compiute all'Assemblea Generale.
7. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, l'adesione di altri soggetti alla Rete.
8. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

Articolo 7

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo per un periodo di quattro anni.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo. Egli rappresenta la Rete ovvero delega un altro componente del Comitato Direttivo o il Segretario Generale in caso di impedimento.

Articolo 8

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è designato dal Comitato Direttivo della Rete fra i magistrati segretari che operano nella struttura del C.S.M. per un periodo di quattro anni.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di natura amministrativa e di gestione materiale delle attività della Rete, avvalendosi della struttura di supporto del CPO del CSM.
3. Il Segretario Generale sigla gli atti.
4. Il Segretario Generale predispose il bilancio annuale per le spese correnti generali ed il conto consuntivo.

Articolo 9

Contributi e Bilancio

1. I membri della Rete versano un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea con voto unanime.
2. Le risorse finanziarie provenienti da altre fonti, come l'Unione Europea, sono amministrate dal Segretario Generale, che ne è responsabile di fronte al Comitato Direttivo.
3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti dal Segretario Generale, sono deliberati dal Comitato Direttivo e vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 10

Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale all'unanimità su proposta presentata da almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.

Articolo 11

Scioglimento

1. La Rete può essere sciolta a seguito della decisione adottata in Assemblea Generale dalla maggioranza dei membri aderenti su iniziativa di almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.

2. Il Comitato Direttivo dispone in merito alla futura allocazione dei beni (e dei documenti) della Rete.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore al momento della approvazione all'unanimità da parte dell'Assemblea Generale.

ALLEGATO - Soci fondatori della Rete dei Comitati per le Pari Opportunità delle professioni legali

Sono soci fondatori i Comitati Pari Opportunità dei seguenti soggetti:

- magistratura ordinaria
- avvocatura;
- avvocatura dello Stato;
- magistratura contabile;
- magistratura militare;
- magistratura amministrativa;
- magistratura tributaria.